

FONTI E LINK UTILIZZATI DALL'AVV. SERRA NELLA LEZIONE

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1652797497_basile-poli-2022a-responsabilita-medico-cinque-anni-legge-gelli-bianco.pdf

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/515/GATTARI_2.pdf

Tribunale sez. III - Palermo, 23/07/2021, n. 3137

Cassazione civile sez. III - 31/08/2015, n. 17292

<https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48315>

Stampa DeJure

CONSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE (PERIZIA) - Poteri del giudice - - in genere

Il giudice del merito può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente) ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). In tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova. Perché il giudice possa disporre una siffatta consulenza è necessario e sufficiente, da un lato, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto, dall'altro, che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Deve farsi in particolare ricorso a tale tipo di consulenza in caso di accertamento della responsabilità medica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti ma alla rilevabilità stessa di fatti che, per essere individuati, abbisognano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche. In tale materia, del resto, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale fare operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale.

Fonte:

Guida al diritto 2013, 15, 49 (s.m)